

D.g.r. 5 agosto 2024 - n. XII/2941
Determinazioni in ordine al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 48 dello Statuto Regionale «Enti del sistema regionale», che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 con d.c.r. XII/42;
- l'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la l.r. 16 agosto 2010 n. 14 «Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale», che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1, comma 1 ter, della l.r. n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione siano svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione di Giunta Regionale, sulla base delle competenze attribuite;

Richiamato l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 30 dicembre 2019 n. 23, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:

- il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

Richiamata la d.g.r. n. 5447 del 25 luglio 2016 «Direttive per gli Enti del Sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006» ed in particolare le indicazioni per gli aggiornamenti dei programmi attività di cui all'allegato C, recante le Direttive alle Società partecipate in modo totalitario, comprese nell'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, tra cui Finlombarda S.p.A.;

Richiamata la Convenzione Quadro tra la Giunta di Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. (di seguito per brevità, la «Convenzione Quadro») registrata nella raccolta Convenzioni e Contratti regionale in data 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

Richiamata la d.g.r. n. XII/1720 del 28 dicembre 2023 «Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2024 - Piano di studi e ricerche 2024-2026 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e Piani attività di Enti e delle Società - Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - (atto da trasmettere al Consiglio regionale)», con cui all'allegato 4 è stato approvato il programma annuale e all'allegato 5 il relativo prospetto di raccordo di Finlombarda s.p.a., il quale prevede l'attività denominata «Fondo per il Credito di Funzionamento - Servizi finanziari alle imprese agricole»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. IX/62 del 26 maggio 2010 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine alla gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. VIII/11288 del 10 febbraio 2010» che, tra l'altro:

- costituisce, valendosi anche di quanto previsto con legge regionale n. 31/2008, un fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento;
- demanda a Finlombarda s.p.a., sulla base di apposita lettera d'incarico l'attività di gestione e amministrazione del fondo stesso e l'erogazione delle provvidenze concesse;

Preso atto della d.g.r. n. X/7919 del 26 febbraio 2018 «Attuazione dell'art. 1 commi 10 e 11 della legge regionale 47/2017 «Legge di stabilità 2018 - 2020»: Determinazioni in ordine alla

regolazione della liquidità regionale tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.» che definisce puntualmente il rientro presso il Bilancio Regionale dei Fondi Regionali in gestione presso Finlombarda s.p.a.;

Richiamate le successive deliberazioni di Giunta regionale relative a determinazioni e modifiche in ordine al suddetto fondo regionale attivato presso Finlombarda s.p.a. e, in particolare:

- la d.g.r. n. X/1258 del 24 gennaio 2014 che, oltre a stabilire che le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento siano concesse in conformità al reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, approva i criteri per la predisposizione del bando per la concessione delle agevolazioni stesse;
- la d.g.r. n. X/5316 del 20 giugno 2016 che incrementa il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento e approva nuovi criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso alle agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in sostituzione di quelli approvati con d.g.r. n. X/1258 del 24 gennaio 2014;
- la d.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019 che incrementa ulteriormente il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento e approva nuovi criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso alle agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in sostituzione di quelli approvati con d.g.r. n. X/5316 del 20 giugno 2016;
- la d.g.r. n. XI/6688 del 18 luglio 2022 che incrementa nuovamente il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento e riapre i termini per la presentazione delle domande di finanziamento;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L 352/9 del 24 dicembre 2013), modificato da ultimo dal Reg. (UE) n. 2391/2023 con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca», l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali» e l'art. 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;
- il decreto ministeriale del 19 maggio 2020 (G.U. n. 156 del 22 giugno 2020) «Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.» e in particolare l'art. 2 «Importo aiuto de minimis e limite settoriale»;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea» che all'art. 11 bis c. 1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. n. 11 del 29 dicembre 2023 «Bilancio di Previsione 2024-2026»;

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 12 agosto 2024

Vista la d.g.r. avente per oggetto l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2024/2026 e l'aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti di bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali, dell'attività degli enti e delle società in house in particolare della società Finlombarda s.p.a., approvata nella seduta odierna;

Visto il decreto n. 9603 del 25 giugno 2024 di reiscrizione di economia di spesa delle risorse vincolate;

Vista la disponibilità finanziaria sui capitoli 16.01.104.16534 e 16.01.104.15086, bilancio di previsione 2024/2026;

Considerato che le disponibilità finanziarie recate dal fondo possono costituire un efficace strumento di intervento per sostenere le imprese zootecniche lombarde ad indirizzo suinicolo che devono sostenere i costi per ostacolare la diffusione della peste suina africana (PSA), facilitando il loro accesso al credito;

Dato atto che:

- il regime di cui al presente atto è rivolto al settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, come modificato dal Reg. (UE) 2021/2117;
- la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura non è rivolta agli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 par. 1 del Reg. (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii.;
- le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che non rispettano, in sede di domanda e di pagamento, il requisito della sede operativa sul territorio regionale;

Ritenuto pertanto di:

- incrementare il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, istituito presso Finlombarda s.p.a. con d.g.r. n. IX/62 del 26 maggio 2010, nel rispetto dei nuovi principi contabili previsti dalla sopra richiamata d.g.r. X/7919 del 26 febbraio 2018, per un importo complessivo di Euro 3.800.000 per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;
- approvare i criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso delle agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso e che sostituisce l'allegato A approvato con d.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019;
- rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente competente:
 - l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento previa definizione, nel rispetto dei criteri di cui al sopracitato allegato A, del bando per l'utilizzo del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento;
 - l'approvazione di un nuovo incarico per le attività in capo a Finlombarda s.p.a. per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla scadenza dell'attuale;
- stabilire che i contributi saranno concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e ss.mm.ii. (GUUE L 352/9 del 24 dicembre 2013), con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Dato atto che il beneficiario deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- informi sulla sua posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii.;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di produzione primaria;

Dato atto che per quanto attiene agli obblighi di controllo e registrazione sui pertinenti registri dei benefici, come disposto dal citato art. 52 della legge 234/2012, provvederà il dirigente pro tempore della U.O. Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Monza e Città Metropolitana Milano;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di incrementare il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, istituito presso Finlombarda s.p.a. con d.g.r. n. IX/62 del 26 maggio 2010, nel rispetto dei principi contabili previsti dalla d.g.r. X/7919 del 26 febbraio 2018, per un importo complessivo di Euro 3.800.000;

2. di approvare i criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso delle agevolazioni finanziarie delle imprese agricole per il credito di funzionamento di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso e che sostituisce l'allegato A approvato con d.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019;

3. di dare atto che le risorse disponibili per le finalità di cui al punto 1, pari a Euro 3.800.000,00 trovano copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.16534 per Euro 2.000.000 sull'esercizio finanziario 2024 e sul capitolo 16.01.104.15086 per Euro 800.000 sull'esercizio finanziario 2025 ed Euro 1.000.000 sull'esercizio finanziario 2026 del bilancio di previsione 2024/2026;

4. di demandare al dirigente della Unità Organizzativa Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Monza e Città Metropolitana Milano i necessari provvedimenti conseguenti, in coerenza con i criteri di cui al punto 2), nonché l'approvazione di un nuovo incarico per le attività in capo a Finlombarda s.p.a. per gli anni 2024, 2025 e 2026;

5. di prevedere che l'assegnazione del contributo sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e ss.mm.ii. (GUUE L 352/9 del 24 dicembre 2013), con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo), e che, per quanto attiene agli obblighi di controllo e registrazione sui pertinenti registri dei benefici, ai sensi dell'art. 52 della l. 234/2012, provvederà il dirigente pro tempore della U.O. Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Monza e Città Metropolitana Milano;

6. di trasmettere a Finlombarda s.p.a., Gestore del Fondo, il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle attività di propria competenza;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO “FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO”

Aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12//2013).

TITOLO	Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento
FINALITA'	La misura è rivolta al settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1308/2013 così come modificato dal Reg. (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio e mira a sostenere le imprese zootecniche lombarde che operano nel settore della produzione primaria delle carni suine e che devono sostenere elevati costi per ostacolare la diffusione della peste suinicola (PSA), agevolando l'accesso ai finanziamenti per il credito di funzionamento.
R.A. DEL PRSS DI LGS.	Azione 5.2.2.7 Sostenere investimenti produttivi per le aziende agricole e per la trasformazione dei prodotti primari
SOGGETTI BENEFICIARI	Hanno titolo a presentare domanda di contributo le imprese agricole attive nell'allevamento dei suini, con sede operativa in Lombardia. Sono escluse le imprese: <ul style="list-style-type: none"> • che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.. I beneficiari presenteranno apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000; • che non rispettano il requisito della sede operativa sul territorio regionale, al momento della presentazione della domanda e fino al momento dell'erogazione del contributo.
SOGGETTO GESTORE	Finlombarda S.p.A.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Con il presente provvedimento si Incrementa il fondo, attualmente in gestione presso Finlombarda, regionale di euro 3.800.000,00. Il fondo potrà essere integrato con ulteriori risorse che Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. potranno eventualmente destinare a tale obiettivo.

FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Contributo in conto interessi determinato sull'importo del Finanziamento ammesso all'agevolazione fino a un massimo di 400 basis point per anno, e comunque non superiore al tasso applicato dall'Istituto proponente; l'entità del contributo viene definito nel bando.</p> <p>Il Contributo è determinato sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con periodicità semestrale attualizzato al tasso di riferimento europeo.</p> <p>Importo minimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi è stabilito in 50.000,00 Euro ed il massimo in 200.000,00 con durata non inferiore a 24 mesi e non superiori a 60 mesi (preammortamento max 12 mesi).</p> <p>Finanziamenti con durata superiore ai 60 mesi sono ammessi fermo restando che l'agevolazione verrà determinata sul periodo max di 60 mesi comprensivo dell'eventuale periodo di preammortamento.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>L'importo erogato all'impresa corrisponde all'aiuto calcolato in termini di "equivalente sovvenzione lorda" (ESL), al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.</p> <p>L'importo complessivo in de minimis concesso a un'impresa unica ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 e s.m. non può superare Euro 25.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.</p> <p>Il rispetto del massimale di € 25.000 viene verificato sommando l'agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime "de minimis" agricolo dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui viene concessa la presente e nei due esercizi fiscali precedenti indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie etc.) o dall'obiettivo perseguito.</p> <p>Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento del massimale "de minimis" agricolo di Euro 25.000,00, l'aiuto non viene concesso.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) 2831/2023, agli aiuti "de minimis" concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei</p>

	<p>costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi a norma dello stesso regolamento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti "de minimis" concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg.(UE) n. 717/2014 così come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/2391, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione di prodotti primari non beneficia di aiuti "de minimis" concessi in conformità dello stesso regolamento.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Prestiti concessi da istituti di credito per la creazione di liquidità necessaria al funzionamento dell'impresa. Importo minimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi è stabilito in 50.000,00 Euro ed il massimo in 200.000,00 con durata non inferiore a 24 mesi e non superiori a 60 mesi (preammortamento max 12 mesi).</p> <p>Finanziamenti con durata superiore ai 60 mesi sono ammessi fermo restando che l'agevolazione verrà determinata sul periodo max di 60 mesi comprensivo dell'eventuale periodo di preammortamento.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>Procedura valutativa a sportello in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande, fatte salve eventuali sospensioni dei termini dovute alle richieste di integrazione</p>
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le istruttorie delle domande verranno effettuate in base ad una procedura valutativa in ordine cronologico di ricezione delle stesse, fatte salve eventuali sospensioni dei termini dovute alle richieste di integrazione.</p> <p>L'istruttoria verrà svolta dal Soggetto gestore e prevede una verifica di ammissibilità formale che si concluderà entro il termine previsto da bando.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>In contributo concesso è erogato in un'unica soluzione al beneficiario, a seguito delle verifiche</p>
	<p>effettuate dal Soggetto gestore ed entro i termini previsti dal bando.</p>